

DISCIPLINARE DI GARA

Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lettera b del D.Lgs. 36/2023

Acquisto licenza per piattaforma e-voting (2 Attivazioni) per lo svolgimento di elezioni di rappresentanza (luglio – ottobre 2025) presso il Dipartimento di Scienze Statistiche

**Dipartimento di Scienze Statistiche
Sapienza Università di Roma**

CIG B771D032C1

CODICE UNIVOCO UFFICIO: P8039B

Il presente allegato dovrà essere sottoscritto per accettazione con firma digitale e trasmesso con la documentazione amministrativa richiesta e l'offerta economica.

Oggetto: Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lettera b del d. Lgs. 36/2023 per acquisto di una licenza per una piattaforma e-voting (2 Attivazioni) per lo svolgimento di elezioni di rappresentanza presso il Dipartimento di Scienze Statistiche

Come sopra indicato, si intende procedere all'affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lettera b del D.Lgs. 36/2023 per l'acquisto di una licenza di una piattaforma e-voting per lo svolgimento di elezioni di rappresentanza presso il Dipartimento di Scienze Statistiche presso la Facoltà di Ingegneria, Informatica e Statistica dell'Università di Roma "La Sapienza".

2. Specifiche della fornitura:

- n.2 attivazioni per un numero illimitato di elezioni nel periodo compreso tra luglio 2025 e ottobre 2025

Luogo di Consegna della Fornitura:

Dipartimento di Scienze Statistiche – P. le Aldo Moro, 5 – 00185 Roma

3. Corrispettivo presunto: € 1950,00 + IVA

5. Modalità di offerta: minor prezzo.

6. Modalità di affidamento: Affidamento diretto ai sensi dell'art 50, comma 1, lettera b) D.lgs 36/2023.

7. Documentazione di Gara:

Dovranno altresì essere inviati in fase di presentazione dell'offerta economica, anche seguenti documenti:

Elenco
Il presente Disciplinare di Gara
Comunicazione conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010
Documento di gara unico europeo (DGUE/ESPD) in formato elettronico
Pantouflage
Patto di integrità di cui all'art.1, c.17, Legge 190/2012
Informativa Privacy
Dichiarazioni Integrative
Dichiarazione Obblighi assunzionali
Dichiarazione Assenza Conflitto d'interessi

8. Cause di esclusione da art 94 a 100 D.Lgs 36/2023

La Stazione appaltante verifica le dichiarazioni secondo le modalità indicate dalle linee guida di ateneo Prot. 60790 del 3/7/2023, come previsto dall'art 52 del D.Lgs 36/2023. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione

all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo a uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

9. Clausole sociali e criteri di sostenibilità energetica e ambientale. – Art. 57 D.Lgs 36/2023 comma 1 e 2

All'operatore è richiesto di indicare le misure che adotta orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore o stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dai prestatori di lavoro.

L'operatore deve fornire una dichiarazione di impegno indicando le modalità con cui intende rispettare tale impegno ai sensi dell'art 102 D.Lgs 36/2023.

10. Contratto collettivo applicato – Art. 11 D. Lgs. 36/2023.

Il contratto collettivo nazionale e territoriale applicato è COMMERCIO H03A

In alternativa l'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente come stabilito dal D. lgs. 36/2023, art. 11, comma 3 (*indicazione da produrre all'interno dell'Allegato denominato DICHIARAZIONI INTEGRATIVE*).

11. Revisione Prezzi – Art. 60 D.Lgs 36/2023

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o del bene superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento (80%) della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza i seguenti indici sintetici ISTAT:

- Con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzioni;
- Con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici di prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

12. Modifiche contrattuali

La stazione appaltante, fermo quanto previsto dall'articolo sulla revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 120 del Codice, può modificare il contratto d'appalto nei seguenti casi:

- per la sopravvenuta necessità di forniture supplementari, non previsti dall'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente nel contempo:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- se un nuovo contraente sostituisce l'affidatario a causa di una delle circostanze indicate dall'art. 120 commi 1 lett. d), 2, e 3 del Codice.

13. Penali

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera per ritardato adempimento pari allo **0.3 per mille** dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali sono applicate previa formale segnalazione da parte del RUP circa le comprovate inadempienze dell'affidatario. Le riscontrate inadempienze sono anticipatamente contestate all'affidatario ed allo stesso è comunicata formalmente l'applicazione delle penali. L'affidatario ha facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

Nella comunicazione la stazione appaltante indica le motivazioni, la quantificazione e le modalità di pagamento di quanto dovuto a titolo di penale, che dovrà comunque avvenire a mezzo bonifico intestato alla stazione appaltante. Qualora l'affidatario non provveda al versamento del dovuto, la stazione appaltante procede alla decurtazione dagli importi di pagamento, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa dell'inadempimento.

Il limite massimo complessivo per l'applicazione delle penali è pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale; raggiunto tale limite la stazione appaltante non può applicare altre penali, può tuttavia procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentati dall'affidatario.

14. Pantouflage:

A pena di esclusione, l'operatore deve dichiarare che non sono stati stipulati contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella dichiarazione rilasciata e contestualmente informa che, la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, comunque accertato, comporterà: - esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la violazione dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001; - nullità dei contratti e degli incarichi conferiti in violazione del divieto conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma; - impossibilità per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto di contrattare con le pubbliche

amministrazioni per i successivi tre anni; - possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001; - segnalazione del Responsabile Anticorruzione della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente all'ANAC e all'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio ed eventualmente anche all'ente presso cui è stato assunto l'ex dipendente.

15. Conflitto di interesse:

Noto il divieto di affidare - con qualsiasi procedura di evidenza pubblica - forniture di beni e servizi e lavori pubblici a ditte individuali, società di persone, società di capitali, di cui siano titolari o soci, ovvero nelle quali ricoprano cariche gestionali, il coniuge ovvero il convivente more uxorio ovvero parenti e affini fino al quarto grado compreso, del professore o del ricercatore anche a tempo determinato sui cui fondi di ricerca gravi il costo dell'affidamento; il divieto non si applica alle società per azioni in cui la quota detenuta dal coniuge, parente o affine sia inferiore al 5% del capitale sociale, l'operatore si impegna a comunicare eventuali legami di parentela come su detto.

16. Responsabili dei Fondi: Dipartimento di Scienze Statistiche

17. Codice di comportamento:

Nell'esercizio delle attività oggetto della presente procedura il personale incaricato dovrà attenersi a quanto stabilito dal codice Etico e di Comportamento adottato dall'Università di Roma "Sapienza" con Decreto Rettorale n. 3430/2022 (Prot. n. 107441 del 28.11.2022).

18. Termini di realizzazione della commessa: La fornitura dovrà avere luogo nei modi indicati da questa amministrazione e con i tempi da essa indicati a decorrere dalla stipula. In ogni caso, la consegna del materiale richiesto non dovrà superare i 30 giorni solari e consecutivi a decorrere dal giorno della stipula.

19. Termini di Pagamento: La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo di ogni singolo contratto attuativo in un'unica soluzione a seguito della emissione del certificato di regolare esecuzione, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura, attraverso bonifico su conto corrente dedicato del quale l'Impresa si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.

La violazione di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del contratto. Il pagamento sarà, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità dei requisiti previsti.

Dagli importi delle fatture sono inoltre decurtate le eventuali penalità dovute dall'affidatario per ritardi o inadempimenti.

In ossequio a quanto disposto dal D.M. 55/2013, la stazione appaltante accetta unicamente fatture emesse in formato elettronico.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente ed in modo chiaro:

- il Codice Ufficio del Dipartimento di Scienze Statistiche P8039B
- I beni oggetto di fatturazione
- il CIG
- l'IBAN dichiarato a norma della L. 136/2010.

Le fatture devono essere intestate a:

Dipartimento di Scienze Statistiche

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

P.le Aldo Moro, 5 – 00185 Roma

CF 80209930587

PIVA 02133771002

20. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii.

Nel caso in cui l'affidatario, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

L'affidatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, corredate da copia di un documento di identità delle stesse. La dichiarazione andrà successivamente firmata digitalmente e inviata alla stazione appaltante all'indirizzo di posta elettronica dipartimento.scienzestatistiche@cert.uniroma1.it

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii., i pagamenti verranno effettuati dalla stazione appaltante a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal proposito, ai sensi del comma 5 della citata legge, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della Stazione Appaltante stessa.

Si precisa, altresì, che l'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei

conti correnti dedicati di cui al medesimo art. 3, comma 1, della citata legge, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Questi stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; in difetto di tale comunicazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti effettuati secondo i riferimenti in suo possesso.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Infine, l'affidatario s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

21. Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, senza che da parte dell'affidatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno venti giorni da notificarsi all'affidatario tramite PEC, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio/fornitura e verifica la regolarità dello/a stesso/a. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

22. Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni di cui all'art. 122, co. 1 del Codice.

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 122 comma 2 del Codice, risolve il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'affidatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), che il contratto si risolva di diritto nei casi di seguito specificati:

- a) in caso di perdita del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- b) mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di offerta, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- c) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice Etico e di comportamento adottato dall'Università ed emanato con Decreto Rettorale n. 3430/2022 Prot. n. 0107441 del 28/11/2022;
- d) superamento, accertato dal RUP, del 20% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- e) cessione del contratto, da parte dell'affidatario, al di fuori dei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- g) inadempienza accertata, da parte dell'affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
- h) inadempienza accertata, da parte dell'affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto;
- j) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
- k) subappalto non autorizzato;
- l) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'affidatario dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della stazione appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

Per eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'appalto o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni e comunque nel caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, per l'ipotesi di parziale utilizzo, saranno contestate, avviando in contraddittorio il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'affidatario.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell'affidatario, il RUP o il Direttore dell'esecuzione [*se nominato*] assegna un termine, non inferiore a dieci

giorni salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'affidatario, qualora l'inadempimento permanga, si procede alla risoluzione del contratto, con atto scritto comunicato all'affidatario stesso, fermo restando il pagamento delle penali.

Contestualmente alla risoluzione del contratto la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 117, comma 5 del Codice. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

In virtù dei commi 5 e 6 dell'art. 122 del Codice, nel caso di risoluzione del contratto, l'affidatario ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del Codice.

23. Foro competente:

Per eventuali controversie tra le Parti inerenti al Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

24. Trattamento dei dati personali:

I dati personali saranno raccolti e trattati unicamente per la gestione dell'attività di gara, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE n.679/2016 del 27.4.2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e del D.Lgs n.196/2013 "Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs n.101 del 10.08.2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento europeo.

Responsabile Unico Di Progetto (RUP): Dott.re Antonio Mastrandrea antonio.mastrandrea@uniroma1.it

Responsabile per chiarimenti: Amministrazione DSS amministrazione.dss@uniroma1.it

Il Responsabile Amministrativo Delegato

(f.to) Dott.ssa Claudia Avella

Data e Firma per accettazione dell'operatore economico

